



COMUNE DI CHIANNI

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19

Seduta del 16/04/2021

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE EX LEGGE 160/19. APPROVAZIONE TARIFFE.

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di Aprile, alle ore 19:30, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge.

Presiede Il Sindaco Giacomo Tarrini.

Convocati	Funzione	Presenza
TARRINI GIACOMO	Sindaco	X
DEGL'INNOCENTI MAYA	Assessore	X
BIANCO SABRINA	Assessore	X

Presenti n°3

Assenti n°0

Assiste Il Segretario Comunale Supplente Dott.ssa Ilaria Bianchini .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione la Giunta ha preso preliminarmente atto dei pareri, allegati alla presente, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione:

- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa RUBECHINI ALBA / ArubaPEC S.p.A.;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa RUBECHINI ALBA / ArubaPEC S.p.A.;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge n. 160/19 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 16.4.2021, è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza 1 gennaio 2021 ed approvato il relativo Regolamento;

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 1.338 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1, comma 826, legge 160/19): 30,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1, comma 827, legge 160/19): 0,60 euro;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»*;

VALUTATO di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e dei parametri previsti dalla normativa vigente;

VISTE le deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 16 del 20.2.1996 di approvazione del Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- n. 36 del 6.5.1994 di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. 201/11, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. 446/97 e che pertanto i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o

patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone unico patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021.

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese;

DELIBERA

1) di approvare le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;

2) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni;

3) di stabilire che per l'annualità 2021 il versamento del canone dovuto è prorogato al 30 giugno 2021;

4) di demandare al Servizio Entrate la comunicazione ai contribuenti dell'adozione delle tariffe del canone unico patrimoniale, con eventuale richiesta di conguaglio delle somme già corrisposte nonchè di demandare allo stesso Servizio Entrate ogni altro adempimento inerente e conseguente all'approvazione del Regolamento e delle presenti tariffe.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

con successiva e separata votazione unanime favorevole;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, in conseguenza della necessità di procedere all'approvazione delle tariffe entro la data di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Giacomo Tarrini / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Ilaria Bianchini / ArubaPEC S.p.A.